



CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. LGS. 274/2000 E ART. 2 DEL D. M. 26/03/2011

PREMESSO

- Che a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato;
- Che l'art. 2, c. 1, del D. M. 26/03/2011, emanato a norma dell'art. 54, c. 6, del D. Lgs. 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, c. 1, del citato D. M.;
- Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

PREMESSO altresì che l'ente Comune di Cavriana, avente sede in Cavriana in via Porta Antica n.23, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nel citato Decreto Ministeriale;

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Enzo Rosina, Presente Vicario del Tribunale di Mantova, giusta delega di cui in premessa

e

l'Ente **Comune di Cavriana**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Geom. Cauzzi Giorgio, nato a Volta Mantovana (MN) il 12/09/1967, residente a Cavriana (MN) - C.F. CZZGRG67P12M125B

si conviene e stipula

ART. 1

Il comune di Cavriana consente che n. 1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, presti presso di sé l'attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che, presso le sue strutture, l'attività non retribuita, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D. M. 26/03/2011, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Manutenzione di beni del demanio e del patrimonio pubblico comunale (comprese aree verdi);
- Attività di riordino di archivi o lavori d'ufficio meramente esecutivi;
- Contingenti necessità dell'ente;
- Iniziative in ambito sociale.

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, c. 2, del D. Lgs. 274/2000, indica il tipo e la durata del lavoro di lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

L'Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone indicate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Responsabile area affari generali;
- Responsabile settore tecnico-manutentivo, territorio e ambiente.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente, al Presidente del tribunale di Mantova, eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria e a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

ART. 6

I soggetti, indicati nell'art. 3 della presente convenzione, incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale di Mantova, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del D. M. 26/03/2011, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Mantova, 20 gennaio 2023

Per il Comune di Cavriana
Il Sindaco
Cauzzi Giorgio

Per il Tribunale di Mantova
Il Presidente Vicario
Dott. Enzo Rosina